



PROVINCIA DI UDINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA 2015-39 DEL GIORNO 20/07/2015

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
FONTANINI PIETRO	Presidente	X	
MATTIUSSI FRANCO	Vicepresidente	X	
BARBERIO LEONARDO	Assessore	X	
BATTAGLIA ELISA	Assessore	X	
GOVETTO BEPPINO	Assessore	X	
MUSTO FRANCESCA	Assessore	X	
QUAI MARCO	Assessore	X	
TEGHIL CARLO	Assessore	X	

VICESEGRETARIO GENERALE:

COLUSSA VALTER

N. **148** d'ordine

OGGETTO: D.LGS. 152/2006, ART. 208 - L.R. 30/87 - D.P.G.R. 01/PRES. DEL 02/01/1998 - ZANINI OLIVIERO SRL - AUTORIZZAZIONE IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO RIFIUTI INERTI MODELLO GASPARIN IMPIANTI - OLIMPO GI118C.

Visto:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 7 settembre 1987 n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
- l'art. 5 della LR n. 16/2008 che dispone che "*Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1*";

Vista l'istanza pervenuta in data 24/03/2015 (prot. prov. 30534/2015) con cui la ZANINI OLIVIERO Srl chiede l'autorizzazione di un impianto mobile ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 producendo documentazione tecnica, amministrativa e CD contenente manuale d'uso e manutenzione della macchina;

Vista la nota prot. 2015/32081 del 27/03/2015 con cui la Provincia comunica l'avvio del procedimento amministrativo per la valutazione della predetta istanza ai sensi del D.P.G.R. 01/Pres. del 1998;

Vista la nota dell'AAS n. 3 prot. 17973 del 29/4/2015 (prot. prov. 50167/2015) in cui si esprime parere favorevole con prescrizioni:

Preso atto che la Conferenza Tecnica, tenutasi in data 9 luglio 2015, ha espresso parere favorevole all'istanza di autorizzazione con le seguenti prescrizioni proposte dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria:

- *Le attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e smi e dal D.Lgs 17/2010 e le eventuali manutenzioni dell'impianto dovranno essere eseguite adottando le cautele e i provvedimenti previsti dalla normativa vigente;*
- *Si rimanda ai comuni dove verrà posizionato l'impianto la valutazione dell'impatto acustico presso i ricettori più vicini e l'eventuale autorizzazione in deroga per superamento dei limiti di rumore per le attività di cantiere;*

Evidenziato che l'impianto OLIMPO GI118C della ditta costruttrice Gasparin Impianti srl è costituito da un gruppo mobile di frantumazione di materiali inerti i cui componenti principali sono:

- Tramoggia di carico;
- Alimentatore vibrante;
- Vaglio per la separazione di materiali fini;
- Frantoio con regolazione idraulica dell'apertura;

- Nastro trasportatore principale;
- Separatore magnetico a nastro;
- Sistema semovente cingolato;
- Motore diesel;
- Impianto di abbattimento polveri;

Ritenuto di autorizzare l'impianto mobile con le prescrizioni approvate dalla Conferenza Tecnica tenutasi in data 09/07/2015;

Considerato che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto, dovranno essere rispettate altresì tutte le condizioni e prescrizioni previste e/o richiamate dalla normativa di riferimento sopracitata, nonché dagli allegati A e B al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

Richiamato l'art. 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. 01/Pres./1998 che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;

Ritenuto per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e patrimoniale;

Dato atto che copia del presente provvedimento sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Udine, ai sensi della normativa di riferimento in materia di pubblicazione degli atti e salvo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.P.G.R. 2-1-1998, n. 01/Pres., l'impianto mobile di proprietà della società OLIVIERO ZANINI SRL, con sede legale a Varmo (UD), via Tagliamento 18 - C.F. 02187700303, costituito da un frantoio modello Gasparin Impianti srl - OLIMPO GI118C matricola N. 14014, così come descritto nell'"Allegato A" al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) di disporre le seguenti prescrizioni approvate dalla Conferenza Tecnica del 09/07/2015:
- a) *le attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e smi e dal D.Lgs 17/2010 e le eventuali manutenzioni dell'impianto dovranno essere eseguite adottando le cautele e i provvedimenti previsti dalla normativa vigente;*
 - b) *si rimanda ai comuni dove verrà posizionato l'impianto la valutazione dell'impatto acustico presso i ricettori più vicini e l'eventuale autorizzazione in deroga per superamento dei limiti di rumore per le attività di cantiere;*
- 3) di stabilire che il titolare della presente autorizzazione è soggetto altresì alle prescrizioni di carattere generale di cui all'Allegato B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 4) di stabilire che le operazioni di recupero ammesse sono quelle descritte nell'allegato A e sono finalizzate al recupero "R5 – riciclo/recupero di sostanze inorganiche" dei rifiuti non pericolosi indicati nello stesso allegato A. Qualora la conclusione del ciclo di recupero avvenga presso altri impianti, l'attività svolta in cantiere con il frantoio sarà riconducibile all'operazione R12. Le operazioni di recupero possono essere precedute dall'attività di messa in riserva (R13) funzionale;
- 5) di stabilire che, per quanto riguarda i rifiuti trattabili dall'impianto, dovrà essere verificata, nell'ambito delle singole campagne mobili, la compatibilità degli stessi sulla base dei limiti impiantistici indicati nei manuali d'uso e manutenzione delle macchine. Dovranno altresì essere effettuate verifiche preliminari merceologiche e chimico-fisiche, con particolare attenzione ai rifiuti aventi corrispondenti codici cd. "specchio", che in ogni caso dovranno essere accompagnati, preliminarmente al trattamento, da idonea certificazione analitica;
- 6) di stabilire che le risultanze delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto dovranno essere raccolte in modo sistematico ed essere rese disponibili alle Autorità di controllo, con particolare riferimento alle caratteristiche dei rifiuti conferiti, a quelle dei rifiuti e delle materie prime prodotti e alla/e destinazione/i finale/i (tipologia impiantistica, stato autorizzativo, operatività);
- 7) di stabilire che i rifiuti ottenuti dall'impianto mobile che non presentano le caratteristiche dei prodotti dovranno essere gestiti con codici CER di cui alla sottocategoria 1912.
- 8) di stabilire, in ordine all'effettuazione delle singole campagne di attività, quanto di seguito indicato:
- la Ditta dovrà adempiere a tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, rispettare le prescrizioni contenute negli allegati "A" e "B" del presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché per quanto attiene le campagne di attività svolte nella Provincia di Udine quanto specificatamente riportato;
 - è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

- sono in particolare fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, dell'A.R.P.A., dell'Azienda Sanitaria e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività stesse, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli enti preposti al controllo delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche in ordine allo svolgimento dei monitoraggi ambientali connessi alle attività di cui trattasi;
 - la comunicazione relativa allo svolgimento delle singole campagne di attività dovrà essere inviata, almeno per quanto attiene la Provincia di Udine, anche al Comune nel cui territorio si prevede di effettuare l'attività suddetta oltre che, all'A.A.S. e al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio;
 - è fatta salva l'applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - è fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- 9) di stabilire che, come indicato alla lettera g) del primo comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nei casi in cui l'attività dell'impianto mobile lo richieda, dovranno essere prestate garanzie finanziarie nel rispetto dei criteri applicabili al caso specifico ed in particolare da quanto eventualmente previsto dalle singole Regioni;
- 10) di precisare che la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale per un periodo di 10 (dieci) anni e potrà essere rinnovata, previa presentazione alla Provincia di Udine di apposita domanda entro centottanta giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre province o regioni in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti;
- 11) di statuire che la Provincia si riserva di aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovessero riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovessero applicare nuove disposizioni e che qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente atto tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa di settore;
- 12) di disporre che copia conforme del presente provvedimento venga notificato alla società Oliviero Zanini Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore e, altresì, trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
- Comune di Varmo;
 - Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati della Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione FVG;
 - Dipartimento di Prevenzione dell'A.A.S. n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli";
 - Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A. F.V.G.;

- 13) di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti" e della normativa di riferimento in materia;
- 14) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- 15) di dare atto infine che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241/1990, il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

ISTRUTTORE:

dott. Marco Iacumin

PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica):

ing. Sandro Chiarandini

IL PRESIDENTE

f.to FONTANINI

IL VICE SEGRETARIO GEN.LE

f.to COLUSSA

ALLEGATO A

Autorizzazione di impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti - art. 208 del D.Lgs. n.152/06 - Società OLIVIERO ZANINI SRL con sede legale a Varmo (UD), via Tagliamento 18 - C.F. 02187700303.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto OLIMPO GI118C mat. N. 14014 della ditta costruttrice Gasparin Impianti srl è costituito da un gruppo mobile di frantumazione di materiali inerti i cui componenti principali sono:

- Tramoggia di carico;
- Alimentatore vibrante;
- Vaglio per la separazione di materiali fini;
- Frantoio con regolazione idraulica dell'apertura;
- Nastro trasportatore principale;
- Separatore magnetico a nastro;
- Sistema semovente cingolato;
- Motore diesel;
- Impianto di abbattimento polveri;

L'impianto ha una **potenzialità dichiarata massima di 330 tonnellate all'ora.**

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

L'articolazione del processo è il seguente:

- ◆ **Alimentazione** della tramoggia di carico: viene effettuata per mezzo di una pala meccanica; le operazioni devono essere condotte da personale specializzato ed esperto e devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza del caso.
- ◆ **Vagliatura:** viene effettuata in automatico per mezzo di un alimentatore vibrante a barrotti che sospinge il materiale di pezzatura più grande fino allo scivolo di scarico che lo immette nel mulino. Il materiale di pezzatura più fine (fini naturali) oltrepassa una griglia e cade su di uno scivolo posto sotto l'alimentatore vibrante e, mediante un sistema di apertura/chiusura idraulico, viene inviato in ad un nastro laterale che lo scarica a cumulo oppure, bypassando il frantoio, al nastro di scarico del prodotto.
- ◆ **Frantumazione:** viene effettuata mediante il frantoio a mascelle. La dimensione del materiale in uscita, può essere modificata variando la distanza fra le mascelle tramite dispositivi di tipo idraulico (50-200 mm). I materiali prodotti dalla frantumazione vengono scaricati sul nastro trasportatore principale.
- ◆ **Deferrizzazione:** viene effettuata mediante il separatore magnetico adibito alla separazione del materiale ferroso eventualmente presente nei rifiuti;
- ◆ **Abbattimento delle polveri:** viene effettuato in diversi momenti al fine di garantire lungo il ciclo di trattamento l'eliminazione delle polveri disperse. L'impianto è dotato di un sistema regolabile di nebulizzazione dimensionato per

garantire un corretto abbattimento anche nelle massime condizioni di esercizio dell'impianto stesso alimentato con pompa idraulica già assemblata che attinge l'acqua da un serbatoio installato sulla macchina stessa. Le fasi in cui avviene l'abbattimento sono zona di carico/vaglio e la zona di scarico (irrorazione nella zona sopra la tramoggia e nastro trasportatore principale). L'operatore addetto al carico ha il compito di verificare i livelli ed effettuare i riferimenti;

- ◆ **Scarico del materiale trattato:** alla fine del ciclo di lavorazione, il prodotto viene stoccato in cumuli e successivamente allontanato con autocarri della stessa Società e di terzi, mentre gli altri rifiuti derivanti dalla cernita e dal trattamento, dopo essere stati stoccati in cumuli, cassoni o fusti vengono conferiti a ditte autorizzate per lo smaltimento o recupero. Le operazioni di trattamento sono condotte nell'arco di una giornata per un tempo complessivo massimo pari a circa 8 ore.

RIFIUTI TRATTABILI

L'impianto mobile è autorizzato a trattare i rifiuti inerti previsti al punto 7.1, 7.2 e 7.6 del suballegato 1 – allegato 1 al D.M. 5/02/98:

- *7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, perché privi di amianto.*
 - 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09* e 10 13 10*
 - 17 01 01 cemento;
 - 17 01 02 mattoni;
 - 17 01 03 mattonelle e ceramica;
 - 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce specchio 170106*;
 - 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce specchio 17 08 01*;
 - 17 09 04 rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci specchio 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*;
- *7.2 - rifiuti di rocce da cave autorizzati .*
 - 01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce specchio 01 04 07*;
 - 01 04 10 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce specchio 01 04 07*;
 - 01 04 10 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce specchio 01 04 07*;
- *7.6 – Conglomerato bituminoso.*
 - 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce specchio 17 03 01*;

PRODOTTI OTTENUTI

Le operazioni di recupero si concludono **[R5]** con l'ottenimento di prodotti conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 305-2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (dichiarazione di prestazione e marcatura CE). Il trattamento è classificato come **R12** qualora i materiali ottenuti non risultassero conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 305-2011. In questo caso i materiali ottenuti sono classificati come rifiuti e devono essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato.

Salvo indicazioni più restrittive previste dalle specifiche norme tecniche, la caratterizzazione dei materiali ottenuti deve avvenire per lotti con la frequenza prevista nelle note 3 degli allegati alla Circolare del Ministero dell'Ambiente 15/07/2005, n. 5205. Nel caso l'impianto operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare Ministeriale deve essere calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi.

EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICHI IDRICI. TRATTAMENTO E CONTROLLO.

L'impianto è dotato di dispositivo di abbattimento ad umido delle polveri tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di frantumazione e convogliamento dei rifiuti. L'impianto dovrà essere mantenuto sempre attivo al fine di garantire lungo tutto il ciclo di trattamento il massimo contenimento delle emissioni diffuse e regolato in maniera tale da escludere la formazione di scarichi idrici.

ALLEGATO B

Autorizzazione di impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti - art. 208 del D.Lgs. n.152/06 - Società OLIVIERO ZANINI SRL con sede legale a Varmo (UD), via Tagliamento 18 - C.F. 02187700303.

L'utilizzo dell'impianto mobile non deve in nessun modo costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente.

Si dispone, inoltre, il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 190 del D.Lgs. 152/06 e dal Decreto 1 aprile 1998, n. 148). Inoltre deve essere tenuto un registro finalizzato all'annotazione degli interventi manutentivi sull'impianto, con fogli numerati e datati, con la specificazione del tipo di intervento effettuato;
2. assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 189 del D.Lgs. 152/06);
3. accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni autorizzate, siano muniti delle relative autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti e che, comunque, siano in regola con quanto stabilito dalla normativa suddetta. E' fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
4. rendere disponibile all'Ente di controllo i dati relativi alle caratteristiche degli eventuali rifiuti provenienti dalle attività di trattamento, le relative modalità di stoccaggio, la/e destinazione/i finale/i e le modalità di conferimento. Della/e destinazione/i suddetta/e deve essere nota la natura, lo stato autorizzativo e l'operatività; in particolare l'istante dovrà dimostrare la conferibilità dei rifiuti alla/e destinazione/i prevista/e; dovranno essere evitati ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 o di recupero di cui ai punti da R1 a R 13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
5. garantire che il Responsabile Tecnico degli impianti coincida con quello che risulta dall'Iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
6. valutare, in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività, gli aspetti relativi alla necessità di un presidio continuo delle operazioni di trattamento da parte di un competente operatore;
7. adottare ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento dei solidi e delle emissioni derivanti dall'attività svolta nell'impianto;

8. rispettare i limiti stabiliti della presente autorizzazione e dalle autorità territorialmente competenti circa il quantitativo dei rifiuti da trattare, nonché effettuare lo stoccaggio degli stessi e del materiale secondo le prescrizioni del D.Lgs. 152/06 con tutte le precauzioni atte ad impedire la percolazione nel sottosuolo o un asporto del vento;
9. rispettare, nell'esercizio dell'impianto, i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, evitando la perdita accidentale dei rifiuti e la formazione di odori sgradevoli;
10. assicurare che le operazioni di carico e scarico dei rifiuti avvengano in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo;
11. assicurare che la gestione dell'attività eviti la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, anche in fase di movimentazione e/o trasporto degli stessi;
12. adottare idonee precauzioni nella manipolazione dei rifiuti e, in generale, misure per contenere i rischi per salute dell'uomo e mitigare quelli sull'ambiente;
13. comunicare alla Provincia, all'A.R.P.A. e all'A.S.L. competenti (A.A.S. in regione FVG) le situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto del trattamento e conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti in ordine alle misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime. Tutte le analisi di controllo, compresi i campionamenti, devono essere eseguiti da personale dipendente del laboratorio incaricato e firmate da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo;
14. assicurare sempre la disponibilità, nell'area di cantiere, di sistemi di rapido intervento, nell'eventualità che si sviluppino incendi;
15. dare informazione entro 48 ore alla Provincia, al Comune all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. (A.A.S. nella Regione F.V.G.) competenti per territorio in caso di blocco parziale o totale dell'attività dell'impianto, conseguente ai verificarsi di eventi accidentali;
16. attenersi quanto prescritto dagli Enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività; è fatto obbligo, in particolare, di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli organi di controllo, anche per quanto attiene eventuali monitoraggi ambientali;
17. per quanto riguarda l'ammissione dei rifiuti all'impianto, devono essere effettuate verifiche preliminari alla luce di quanto evidenziato con particolare attenzione per i rifiuti aventi corrispondenti codici cd. "specchio" che in ogni caso dovranno essere accompagnati, preliminarmente al trattamento, da idonea certificazione analitica, condotta con le modalità di cui al precedente punto 16;

18. raccogliere in modo sistematico e rendere disponibili alle autorità di controllo i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto;
19. sottoporre a periodiche verifiche e manutenzioni tutte le attrezzature costituenti l'impianto, al fine di garantire e mantenere l'efficienza nonché verificare la necessità di riparazione e/o sostituzioni;
20. affidare l'esercizio dell'impianto a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente mediante lo svolgimento di programmi formazione;
21. conseguire ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'impianto. Si richiamano, in particolare, gli obblighi in materia di salute, di sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;
22. garantire l'assunzione di tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nonché poter dimostrare, a richiesta dell'Autorità competente, di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del/i dipendente/i e di coloro che accedono al cantiere per motivi di lavoro;
23. garantire a qualsiasi ora l'immediato ingresso, nell'area in cui sono ubicati gli impianti, del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve inoltre essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
24. la presente autorizzazione, deve esser sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia dell'autorizzazione deve essere mantenuta anche presso il sito operativo.